

ALLEGATO

STATUTO

Art. 1

COSTITUZIONE-DENOMINAZIONE-SEDE

E' costituita l' Associazione di volontariato denominata:

"A-B-ZERO – DONATORI DI SANGUE – S. RAFFAELE ODV" di seguito, in breve, "Associazione". L'Associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017.

L'Associazione ha sede presso L'Ospedale San Raffaele di Milano Via Olgettina n. 60.

Art. 2

FINALITA' ISTITUZIONALI

L'Associazione senza scopo di lucro ha durata illimitata e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare si propone la promozione di ogni attività diretta a favorire e diffondere la donazione volontaria del sangue e i suoi emoderivati.

Il dono del sangue anonimo, gratuito e volontario, costituisce un atto di umana solidarietà e dovere civico. Esso configura il donatore, promotore e partecipe di un servizio sociale, quale operatore della salute nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale. La donazione di emocomponenti equivale alla donazione di sangue.

L'Associazione fonda la sua attività istituzionale ed associativa su principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale. È apartitica, aconfessionale, non ammette discriminazioni di sesso, razza, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica.

Art. 3

ATTIVITA'

L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere:

- lett. b) interventi e prestazioni sanitarie;
- lett. c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;



Firmato digitalmente da:

CICERI FABIO

Firmato il 30/10/2020 15:18

Seriale Certificato: 19482200

Valido dal 03/08/2020 al 03/08/2023

InfoCert Firma Qualificata 2

- lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017;

L'Associazione favorisce e sviluppa a tutti i livelli associativi ogni utile iniziativa al fine di promuovere, coordinare e disciplinare il volontariato nella donazione di sangue, ed in particolare assolve ai seguenti compiti istituzionali:

- svolge opera di proselitismo e propaganda a favore della donazione di sangue;
- cura la chiamata dei donatori per l'effettuazione dei prelievi attivando i propri iscritti;
- tutela la salute dei donatori contribuendo all'educazione sanitaria e favorendo la medicina preventiva;
- partecipa alla gestione del Servizio Trasfusionale dell'Ospedale San Raffaele sostenendo e potenziando le attività del Centro;
- contribuisce all'approfondimento tecnico, scientifico ed organizzativo dei problemi trasfusionali ed immuno – ematologici anche in relazione al trapianto di organi il tutto da svolgersi nel rispetto della tutela della salute dei donatori;
- promuove e coordina l'attività di donazione del sangue anche mediante attività di formazione e informazione finalizzate ad un costante aggiornamento scientifico e legislativo in materia;
- organizza convegni, simposi, riunioni su temi specifici connessi con le attività di donazione del sangue;
- partecipa alla gestione, organizzazione e raccolta del sangue e del plasma anche mediante la stipula di accordi convenzionali con gli Organi preposti della Sanità Pubblica, con possibilità di accedere ai relativi contributi e finanziamenti il tutto da svolgersi nell'ambito della programmazione e della legislazione sanitaria e regionale in materia.

L'Associazione potrà partecipare, collaborare, affiliarsi o divenire affiliata in altri Enti o Associazioni aventi scopi analoghi e che comunque non abbiano alcun fine di lucro.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Art. 4

SOCI

È socio dell'Associazione chi, avendo effettuato una donazione, manifesta la propria disponibilità a donare periodicamente il proprio sangue e provvede al versamento dei contributi associativi.

I soci, iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.

È altresì socio chi, non potendo effettuare donazioni per motivi di età o di salute, esplica con continuità funzioni non retribuite di riconosciuta validità nell'ambito associativo. Questi ultimi non potranno superare il sesto dei donatori periodici. Nell'ambito dell'Associazione, per coloro che si rendano benemeriti, potranno inoltre essere contemplate categorie di soci "Sostenitori" e "Onorari".



Firmato digitalmente da:
CICERI FABIO
Firmato il 30/10/2020 15:18
Seriale Certificato: 19482200
Valido dal 03/08/2020 al 03/08/2023
InfoCert Firma Qualificata 2

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

L'ammissione alla Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli soci. In caso di rigetto il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

Ciascun associato maggiore di età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di socio. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Il contributo associativo è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito.

L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

Ciascun socio ha diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- e) di recedere in qualsiasi momento.
- f) di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.

Ciascun socio ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo.

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per indegnità sancita dall'assemblea dei soci.

La perdita di qualifica di associato è deliberata dal Consiglio Direttivo

Il socio può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione dell'eventuale contributo associativo o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo al socio le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.

L'esclusione per indegnità è approvata dall'Assemblea e comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può presentare ricorso all'Assemblea o ad un apposito collegio arbitrale.

Le prestazioni dei soci rese all'Associazione sono gratuite.



Firmato digitalmente da:
CICERI FABIO
Firmato il 30/10/2020 15:18
Seriale Certificato: 19482200
Valido dal 03/08/2020 al 03/08/2023
InfoCert Firma Qualificata 2

Art.5

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite

- a) contributo associativo
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) rendite patrimoniali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- h) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- i) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- j) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- k) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre di ogni anno.

Dall'Assemblea entro un mese dalla chiusura dovrà essere approvato il bilancio di previsione ed entro quattro mesi dovrà essere approvato il rendiconto consuntivo; per giustificati motivi di necessità tale termine potrà essere prorogato a sei mesi.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 6

ORGANI

Sono organi dell'Associazione:



Firmato digitalmente da:
CICERI FABIO
Firmato il 30/10/2020 15:18
Seriale Certificato: 19482200
Valido dal 03/08/2020 al 03/08/2023
InfoCert Firma Qualificata 2

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Organo di controllo, nei casi previsti dalla legge.

Art. 7

ASSEMBLEA DEI SOCI

Le Assemblee dei soci sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea Ordinaria:

- delibera sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e dell'Organo di controllo;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo,
- dà gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione,
- delibera in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge.
- ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- approvare eventuali regolamenti interno predisposti dal consiglio direttivo;
- determina l'ammontare del contributo associativo;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto, e su tutto quant'altro a lei demandato per legge o statuto.

Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 C.C.

I soci sono convocati in assemblea dal Presidente del Consiglio Direttivo, o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, oppure mediante affissione nell'albo dell'Associazione dell'avviso contenente l'ordine del giorno, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci, a norma dell'art. 20 C.C.

L'assemblea può anche essere convocata fuori dalla sede sociale.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal Vice- Presidente e in caso di loro assenza da persona scelta tra i presenti. Spetta al Presidente dell'assemblea nominare un segretario che provvede alla redazione dei verbali delle riunioni.



Firmato digitalmente da:
CICERI FABIO
 Firmato il 30/10/2020 15:18
 Seriale Certificato: 19482200
 Valido dal 03/08/2020 al 03/08/2023
 InfoCert Firma Qualificata 2

Art. 8

CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri, nominati dall'assemblea ordinaria dei soci, da un minimo di tre ad un massimo di undici.

Il Consiglio nomina nel proprio seno il Presidente, il Vice – Presidente ed un Segretario, ove a tali nomine non abbia già provveduto l'assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio, occorre la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri; se il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in casi di parità prevale il voto di chi presiede. La convocazione è inviata 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice – Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni il Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

La rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio nonché la firma degli atti sociali, spetta al Presidente e in caso di sua assenza o impedimento al Vice - Presidente.

Art.9

POTERI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni, in particolare ad esso spetta di dare esecuzione alle deliberazioni delle assemblee nonché realizzare le linee di politica associativa indicate dalle stesse. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Nello specifico spetta al Consiglio Direttivo:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- d) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo e consuntivo;

 Firmato digitalmente da:
CICERI FABIO
Firmato il 30/10/2020 15:18
Seriale Certificato: 19482200
Valido dal 03/08/2020 al 03/08/2023
InfoCert Firma Qualificata 2

- f) proporre, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare del contributo associativo annuale;
- g) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- h) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- i) eleggere il presidente e il vice presidente;
- j) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- k) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- l) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 10

ORGANO DI CONTROLLO

L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.



Firmato digitalmente da:
CICERI FABIO
Firmato il 30/10/2020 15:18
Seriale Certificato: 19482200
Valido dal 03/08/2020 al 03/08/2023
InfoCert Firma Qualificata 2

Art.11

CARICHE

Le cariche sociali hanno la durata di tre esercizi e non saranno retribuite. È ammessa la rieleggibilità.

Art. 12

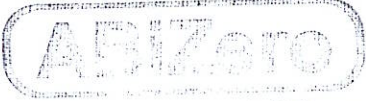
SCIoglimento E DEVOLUZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria nel rispetto del disposto dell'ultimo comma dell'art. 21 C.C, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio residuo, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Art. 13

NORME DI RINVIO

Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico


Associazione Donatori di Sangue
IRCCS Ospedale San Raffaele



Firmato digitalmente da:
CICERI FABIO
Firmato il 30/10/2020 15:18
Seriale Certificato: 19482200
Valido dal 03/08/2020 al 03/08/2023
InfoCert Firma Qualificata 2